

PR MARCHE FESR anni 2021/2027 – ASSE 2 – OS 2.2
AZIONE 2.2.1 – Intervento 2.2.1.2

BANDO DI FINANZIAMENTO DI COMUNITÀ ENERGETICHE PER LA
PRODUZIONE/CONSUMO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI CHE PREVEDANO
ANCHE SISTEMI DI SMART GRID E L'APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE
E/O COMUNQUE AD ALTA EFFICIENZA

FAQ (Frequently asked questions)

Chiedo conferma che nell'autoconsumo al 60% è compreso l'autoconsumo del POD collegato all'impianto, in quanto primo autoconsumatore della propria produzione, prima di immetterla in rete;

Sì, nella formula viene considerato l'autoconsumo fisico annuale associato a ciascun impianto + l'autoconsumo diffuso (virtuale) annuale della configurazione.

Per un'associazione riconosciuta con capitale € 15.000 ed al momento con nessun impianto di proprietà, che quindi non ha attività o produzioni in corso, va fatta lo stesso l'iscrizione alla CCIAA?

Il Bando prevede l'iscrizione ad un registro (CCIAA, Runts, etc.) o altri registri, in base alla sua forma giuridica.

I singoli impianti potrebbero essere destinati a diverse configurazioni? (es: 2 impianti fotovoltaici ed uno eolico per complessivi 100 Kw in una configurazione ed un impianto fotovoltaico da 100 kw in una altra configurazione, con i relativi POD consumatori delle due diverse configurazioni in grado di autoconsumare ciascuna oltre il 60% dell'energia prodotta, possono essere oggetti di un unico progetto da presentare dalla mia CER?)

Sì. Il Bando prevede che il progetto possa avere più configurazioni. Sottolineo che il singolo impianto deve afferire a una sola configurazione. Il calcolo dell'ammissibilità (60%) viene svolto per ogni configurazione.

Se a seguito dell'esito positivo della richiesta di una CER, in fase di realizzazione si determina un impedimento ad uno degli impianti previsti (questioni legali, incendio o danneggiamento dell'immobile sulla cui copertura andrebbe realizzato l'impianto, etc...) la CER viene a perdere l'intero contributo o è prevista la decurtazione parziale in base all'entità degli impianti realizzati e conformi al progetto?

Il contributo viene erogato a fine lavori, presentando la documentazione prevista dal Bando al punto 6.2. Se l'impianto non viene realizzato, non è possibile erogare il contributo.

Gli impianti da realizzare possono essere anche aggiunti a configurazioni già attive o devono avere solo nuove configurazioni dedicate al progetto?

Sì, possono essere aggiunti a configurazioni già attive. Il contributo sarà richiesto solo per i nuovi impianti, nei limiti delle spese e dei termini previsti dal Bando.

La disponibilità di un'area o di una copertura può rientrare nella disponibilità della CER con contratto di Comodato d'uso trentennale da parte del Socio aderente che la mette a disposizione della CER che finanzia l'intervento?

Sì. Le aree/superfici di installazione degli impianti devono rientrare nella disponibilità della CER (proprietà, locazione, diritto di superficie etc), come previsto al punto 3.1

All'interno di uno stesso progetto è possibile richiedere contemporaneamente il finanziamento per più impianti FER inseriti e di proprietà della CER beneficiaria e il cui costo di investimento complessivo sia almeno di 200.000 euro.

Sì, la CER può richiedere il finanziamento per più impianti, purché tutti di proprietà e sotto il controllo della stessa CER. Si può far riferimento al capitolo 3, in cui vengono elencati gli interventi ammissibili, le condizioni che devono soddisfare i singoli impianti e le spese ammissibili.

Premesso che la CER risulterà essere la beneficiaria delle agevolazioni e che l'impresa socia sosterrà l'investimento economico dell'impianto fotovoltaico, chiediamo se quest'ultima possa beneficiare o meno dell'iperammortamento sulle spese sostenute.

In base a quanto previsto dal bando, è la CER deve sostenere la spesa e non l'impresa socia. Inoltre, il bando non prevede la cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche, se non con la tariffa incentivante del GSE. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che l'impresa non possa beneficiare dell'iperammortamento.

L'impresa socia della CER può effettuare un prestito all'associazione che provvederà alla restituzione nel corso degli anni? oppure può stabilire un canone di locazione della copertura per rientrare dell'investimento effettuato?

Il bando non disciplina tale aspetto. La fattibilità va verificata rispetto alla natura giuridica dell'Associazione e alla disciplina del finanziamento da parte dei soci. Tale aspetto va previsto nello Statuto della CER.

La CER può essere titolare del punto di connessione con la rete? il GSE può riconoscere il contributo direttamente alla CER? Il contributo come viene gestito e come viene ripartito tra i membri della CER? Ci sono implicazioni gestionali e/o amministrative derivanti da questa configurazione?

Tali aspetti sono disciplinati nella Regole operative (All.1 Decreto Cacer e Tiad); si può anche far riferimento al sito <https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile/comunit%C3%A0-energetiche-rinnovabili>. La CER può essere titolare del punto di connessione con la rete. Il beneficiario

giuridico del contributo è esclusivamente la CER; il rimborso dell'eventuale finanziamento dei soci va disciplinato nell'ambito dello statuto della CER e dei contratti privati. Si ricorda che i soci devono appartenere alla stessa cabina primaria.

Come si calcola l'autoconsumo della CER, il quale, secondo il bando, deve necessariamente raggiungere la soglia del 60%? Come posso dimostrare un autoconsumo del 60% se il sito interessato non è ancora mai stato utilizzato dalla società?

È stato messo a disposizione il software gratuito dell'Enea, scaricabile dal seguente link: <https://recon.smartenergycommunity.enea.it/>. Il software è stato predisposto in modo da poter effettuare la simulazione. Si precisa che è una simulazione di progetto.

È ammissibile una domanda presentata dalla CER per impianti che rimangano di proprietà del socio produttore, con disponibilità e controllo attribuiti alla CER secondo le regole GSE, oppure è indispensabile la proprietà degli impianti in capo alla CER.

Il paragrafo 3.1 del bando dispone che i singoli impianti oggetto di finanziamento debbano essere "*di proprietà e sotto il controllo della CER*", requisito ribadito nell'autodichiarazione di cui all'Allegato 1. Il punto 6.2 del bando chiarisce che le spese devono essere chiaramente imputate e sostenute dal soggetto beneficiario Comunità energetica o dal partner privato in un'operazione Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell'art. 174 D.lgs 36/2023.

Da tali punti emerge chiaramente che la proprietà degli impianti in capo alla CER sia indispensabile, fatta eccezione per l'operazione di Partenariato Pubblico Privato, inquadrati nell'ambito dell'articolo di legge sopra richiamato. Tali disposizioni divergono dalla normativa nazionale in quanto il bando è finanziato da fondi comunitari POR – FESR 21-27, le cui disposizioni regolamentari non consentono di individuare un soggetto beneficiario del contributo diverso dalla CER. Il beneficiario del contributo, ai sensi del regolamento comunitario, è chi sostiene effettivamente la spesa per la realizzazione dell'impianto che, per il vincolo di stabilità dell'operazione (Principio comunitario) deve rimanere di proprietà del beneficiario (CER) per almeno 5 anni (3 anni qualora la CER fosse costituita come piccola-media impresa).

È ammissibile che anche la disponibilità delle aree o superfici rimanga esclusivamente in capo al socio produttore. In particolare, si chiede se gli accordi relativi alla partecipazione degli impianti alla CER siano sufficienti oppure se la CER debba acquisire un distinto titolo di disponibilità delle aree.

Le aree/superfici di installazione degli impianti devono rientrare nella disponibilità della CER (proprietà, locazione, diritto di superficie ecc). In fase di domanda viene richiesto l'impegno a fornire la disponibilità dell'area/superficie da parte del proprietario, tramite l'allegato 3 del bando. Il perfezionamento del requisito di disponibilità dell'area sarà, poi, richiesto in fase di avvio del progetto a seguito di ammissibilità a contributo. Pertanto, la CER dovrà acquisire un distinto titolo di disponibilità delle aree, qualora finanziata.

Qualora siano necessari titoli ulteriori, quali atti debbano essere stipulati, con quale durata e in quale fase del procedimento, distinguendo espressamente proprietà, disponibilità e controllo degli impianti dalla disponibilità delle aree o superfici di installazione.

La tipologia di atto (Contratto) dipende dalla forma di disponibilità dell'area che la CER intende scegliere (Es. diritto di superficie, locazione, etc.). La durata è quella rispondente al vincolo di stabilità dell'operazione (Principio comunitario) di almeno 5 anni (3 anni qualora la CER fosse costituita come piccola-media impresa).

Possano essere ammesse spese sostenute e fatture intestate al socio proprietario oppure debbano necessariamente essere sostenute e intestate alla CER, precisando anche le condizioni per un eventuale finanziamento, da parte del socio, della quota non coperta dal contributo.

Il punto 6.2 del bando chiarisce che le spese devono essere chiaramente imputate e sostenute dal soggetto beneficiario Comunità energetica o dal partner privato in un'operazione Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell'art. 174 D.lgs 36/2023.

Il bando non richiede il rispetto di condizioni particolari per un eventuale finanziamento da parte del socio. La disciplina di tale aspetto è lasciata allo statuto che regola la CER e/o alla contrattazione privata tra il socio e la CER, che deve comunque rispettare le regole previste dalla specifica forma giuridica.

Si chiede come debba essere gestita un'eventuale candidatura regionale alternativa per interventi già oggetto di domande PNRR ancora in attesa di esito, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento dei medesimi costi.

È possibile fare domanda a valere sul bando regionale qualora il progetto Pnrr non abbia ancora ottenuto la concessione del finanziamento. Qualora la concessione del Pnrr dovesse arrivare prima della concessione del contributo regionale, sarà cura della CER che ha fatto domanda scegliere o meno il finanziamento Pnrr e, conseguentemente, comunicare l'eventuale rinuncia al finanziamento regionale.

Per impianti idroelettrici

Nel caso in cui l'impianto mini-idroelettrico venga installato su una condotta di un acquedotto di proprietà di un Comune che è già socio della CER proponente:

Si conferma che il requisito di "disponibilità dell'area" di cui al par. 2.3 e 3.1 del bando possa essere soddisfatto tramite convenzione/atto di concessione d'uso interno tra il Comune socio e la CER, senza necessità dell'Allegato 3 (dichiarazione riservata ai casi in cui il proprietario sia soggetto diverso dalla CER e dai suoi soci)?

Sì. Se il Comune è socio risulta anche essere proprietario.

La previsione del par. 3.1 secondo cui gli impianti "dovranno essere installati sulle coperture di edifici o aree/superfici di pertinenza degli edifici" (con la sola eccezione di impianti a terra e agrivoltaici su aree idonee) si applica anche alla tipologia mini-idroelettrica, oppure tale vincolo localizzativo è riferito esclusivamente al fotovoltaico? Un impianto installato in condotta (tipo "in-pipe hydro") su rete acquedottistica esistente rientra tra le tipologie ammissibili?

Il paragrafo del Bando si riferisce solo al fotovoltaico. Per il caso specifico richiesto, occorre far riferimento all' art 11 bis del D.lgs 190/2024, secondo cui sono considerate aree idonee gli impianti e alle relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;

Per la compilazione del campo "Potenza di concessione (kW)" richiesto in Allegato 4, è necessaria una concessione di derivazione d'acqua distinta, anche quando l'acqua scorre in condotta già gestita dal Gestore del Servizio Idrico Integrato? A chi va intestato tale titolo (Comune proprietario dell'infrastruttura, Gestore SII o CER)?

Ai sensi del Bando occorre che l'impianto sia di proprietà della CER. Per le problematiche relative alle concessioni di derivazioni, occorre far riferimento agli uffici regionali competenti (Genio Civile Marche Sud, E.Q. Concessioni e piccole derivazioni di acque pubbliche, per derivazioni fino a 3 MW).

Quale titolo abilitativo edilizio/energetico è richiesto per questa tipologia di intervento (attività libera, comunicazione, autorizzazione unica)?

A tal riguardo, si rinvia al D.lgs n. 190/2024 e s.m.i., in particolare agli allegati A, B e C. A mero titolo indicativo, un impianto idroelettrico sotto i 500 kW è attività libera solo se rientra precisamente nella fattispecie speciale dell'Allegato A, lett. i-bis.

Nel caso in cui l'acquedotto interessato sia di proprietà di un Comune non attualmente socio della CER:

E' sufficiente l'acquisizione della disponibilità dell'area tramite l'Allegato 3 (dichiarazione di autorizzazione del proprietario), oppure per un bene pubblico

(demanio/patrimonio comunale) è necessario un atto amministrativo differente (es. concessione demaniale, convenzione approvata con delibera)?

Ai fini del Bando occorre la dichiarazione dell'allegato 3. A seguito del finanziamento verranno richiesti gli atti necessari richiesti dall'Ente in questione.

Quale iter autorizzativo è richiesto (concessione di derivazione d'acqua ai sensi del R.D. 1775/1933, con relativo procedimento presso il Genio Civile/Autorità di bacino)? Tale iter è compatibile con le tempistiche del bando, considerati i termini di avvio lavori (2 mesi dalla concessione, 8 mesi per soggetti pubblici) e conclusione progetto (15/20 mesi)?

Per gli aspetti relativi alle concessioni di derivazioni e relativi tempi autorizzativi, occorre far riferimento agli uffici regionali competenti (Genio Civile Marche Sud, E.Q. Concessioni e piccole derivazioni di acque pubbliche, per piccole derivazioni fino a 3 MW).

E' possibile presentare la domanda essendo in possesso di un preventivo di connessione e di un procedimento di concessione di derivazione ancora in corso, oppure è necessario disporre già del titolo definitivo alla data di presentazione della domanda?

Al momento della presentazione della domanda non è necessario né il preventivo di connessione e né la concessione di derivazione. Il Bando prevede che l'avvio lavori deve essere comunicato alla Regione Marche corredato di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva. Si precisa che per avvio lavori si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.